

D.M. 2/12/2005

VISTA la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante "riforma della legislazione nazionale del turismo";

VISTO in particolare l'art. 5, comma 5, ai sensi del quale il Ministero delle attività produttive, provvede, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali;

VISTA la legge 30 dicembre 2004 n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2005);

VISTO il D.M. 16 giugno 2005 con il quale si è provveduto alla ripartizione per gli anni 2005-2007 delle risorse assegnate al capitolo 7420 (Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art.52 della legge 23 dicembre 1998 n. 448);

VISTO il D.M. 30 giugno 2005 con il quale, nell'ambito della ripartizione effettuata con il citato D.M., sono state assegnate al titolare della Direzione Generale per il Turismo le disponibilità pari a ? 25.000.000,00 relative agli interventi previsti dal citato art.5 comma 5 legge 135/2001;

Visti i precedenti DD.MM. 18/11/2003 e 11/11/2004 con cui sono stati disciplinati per le annualità 2001, 2002 e 2004 criteri e modalità per la gestione delle risorse rinvenienti dal sopracitato Fondo per gli interventi di cui all'art.5 comma 5 della legge n. 135/2001;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome espresso nella seduta del 24 Novembre 2005;

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Finalità degli interventi di cui al presente decreto è quella di conseguire, attraverso l'attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001 n. 135, la valorizzazione dei territori e delle loro potenzialità turistiche, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 13 settembre 2002,



da attuare attraverso il ruolo fondamentale svolto dall'azione regionale in ciò supportata dall'interazione positiva con le autonomie locali e le associazioni imprenditoriali del settore.

Art. 2

(Impegno delle risorse)

1. Al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio delle risorse destinate, per l'anno 2005, sul Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli "interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali" di cui al citato comma 5 dell'articolo 5, di seguito denominati progetti di sviluppo, la disponibilità massima attribuibile complessivamente a ciascuna Regione o Provincia Autonoma, di seguito individuate anch'esse con il termine Regioni, per partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto è determinata come in Tabella 1, che ne forma parte integrante, fatta salva la quota assegnata alla Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive di cui all'articolo 8.

Art. 3

(Progetti di sviluppo)

1. I progetti di sviluppo di cui al comma 5 dell'articolo 5, della legge 29 marzo 2001 n. 135, sono presentati ciascuno congiuntamente da almeno due Regioni e prevedono la partecipazione di Enti locali ovvero altri soggetti pubblici e privati in forma singola o associata. La progettazione definitiva è corredata dall'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi.

2. Il Ministero delle attività produttive può farsi eventualmente promotore di iniziative sovraregionali che interessino l'ambito nazionale o almeno quattro Regioni, sempre fatta salva l'accettazione dell'iniziativa da parte delle Amministrazioni regionali co-interessate ed il ruolo di soggetto presentatore dalle stesse rivestito in via esclusiva.

3. Le domande, riferite a ciascun progetto di sviluppo, vanno predisposte sulla base dei contenuti previsti nell'articolo 4, vanno sottoscritte da tutte le Regioni co-presentatrici e fatte pervenire, a cura di una delle Regioni firmatarie, convenzionalmente definita capofila, al Ministero delle attività produttive, Direzione Generale per il Turismo, via della Ferratella in Laterano 51, 00184, Roma.

4. Il termine, entro il quale le domande di cui al comma 3 devono pervenire alla citata Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive, viene fissato per le ore 12 del giorno 7 dicembre 2005.

Art. 4

[Contenuti dei progetti di sviluppo]

1. Ciascun progetto di sviluppo individua i contenuti e le articolazioni degli interventi e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:

- a) soggetti presentatori;
- b) contenuti e obiettivi del progetto, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna Regione co-presentatrice;
- c) ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti;
- d) tipologia degli interventi ricompresi nel progetto, connessione agli obiettivi del progetto stesso ed alle finalità turistiche e livello di progettazione esistente (preliminare, definitivo, esecutivo);
- e) piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale;
- f) programma delle azioni previste;
- g) modalità e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al Progetto nelle fasi successive alla sua realizzazione;
- h) esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai progetti;
- i) scheda riassuntiva degli investimenti, elaborata sulla base dello schema di cui alla Tabella 2 allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 5

(Interventi ammissibili)


1. Possono essere ammessi a finanziamento, fino al massimo del 90% della spesa, nuovi progetti, il cui contenuto sia del tutto originale o anche connesso ai progetti già presentati ai sensi dei precedenti DDMM, relativi a:

- a) interventi strutturali e infrastrutturali, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;
- b) interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali;
- c) interventi integrati a favore dello sviluppo competitivo del settore e della promozione del prodotto turistico.

Art. 6

[Durata dei progetti di sviluppo]

1. I progetti di sviluppo devono avere inizio formale entro dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, e devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori. Il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori comporterà l'annullamento o la riduzione del cofinanziamento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve comprovate cause di forza maggiore o eventuali proroghe di cui all'ultimo comma del presente articolo. Ai fini di una corretta gestione delle



risorse, ciascuna Regione invia comunicazione alla Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun intervento progettuale facendo specifico riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all'articolo 3.

2. Le Regioni sono tenute a comunicare alla Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive le mancate realizzazioni o l'annullamento dei progetti, o comunque eventuali riduzioni di interventi rispetto alle risorse attribuite con il presente decreto, al fine di consentire la revoca integrale o per le parti eccedenti delle assegnazioni disposte.

3. Eventuali varianti sostanziali, con esclusione comunque di oneri aggiuntivi per lo Stato, devono attenersi alle finalità della legge e del presente decreto, essere concordate fra le Regioni co-presentatrici del progetto ed essere comunicate al Ministero delle attività produttive, Direzione Generale per il Turismo, mentre eventuali proroghe del termine dei lavori, purché senza oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno degli interventi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dalla stessa Direzione Generale per il Turismo.

Art. 6 BIS

1. Sarà cura della Regione capofila, entro il periodo di tempo intercorrente al decreto di assegnazione delle risorse e l'inizio formale dei lavori relativi al progetto, inviare alla Direzione Generale per il Turismo le linee progettuali esecutive del progetto stesso, la definizione delle modalità di attuazione, la descrizione delle modalità di partecipazione di altri enti pubblici e/o soggetti privati all'iniziativa progettuale.

2. La Direzione Generale per il Turismo verifica la conformità di ciascun progetto con le linee di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali dettate dal Comitato Nazionale per il Turismo, istituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 80/2005, dando eventuali indicazioni alle Regioni proponenti.

Art. 7

(Modalità di erogazione)

1. Per quanto attiene le modalità di finanziamento, previa richiesta di ciascuna Regione Interessata, si prevede per ciascun progetto:

- il trasferimento alla Regione del 20% quale quota di anticipazione;
- il trasferimento alla Regione del 60% in correlazione alla data di comunicazione dell'inizio lavori, secondo le procedure già adottate per i precedenti bandi, e, in particolare, dietro presentazione alla Direzione generale per il turismo delle linee esecutive progettuali, indicanti la definizione puntuale dell'iniziativa e

delle sue modalità di esecuzione, il cronogramma dei lavori e l'articolazione dei costi delle azioni;
- il trasferimento alla Regione del residuo 20% in correlazione alla data di comunicazione di fine lavori.

Art. 8

[Attuazione amministrativa]

1. La Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive è incaricata dell'attuazione amministrativa del presente decreto e della gestione delle risorse assegnate e può avvalersi per l'attività di supporto della società PROMUOVI ITALIA.

2. Alla Direzione Generale per il Turismo è assegnata una quota pari all'1,5% dell'intera disponibilità finanziaria, da gestire ai fini dell'attuazione delle procedure, nonché per le azioni di monitoraggio e di promozione dei progetti beneficiari del cofinanziamento. In particolare, è destinata una percentuale di tali disponibilità, pari ad un minimo del 30%, per la promozione di azioni specifiche o di progetti mirati ad ampliare la possibilità di accesso ai servizi turistici per le persone diversamente abili.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 2 dicembre 2005

Claudio Scajola




TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 5 C. 5 LEGGE 135/2001 (AL NETTO DELL'1,5% ASSEGNATO ALLA D.G.T./M.A.P.)

ANNO 2005

REGIONI	10%	20%	32%	30%	9%	100%				
	Riparto fondi sulla base di una quota paritaria	Numero posti letto strutt. alberghiera 2003 (ISTAT)	Riparto fondi sulla base del numero dei posti letto degli alberghi	Indice di utilizzo lordo strutt. albergh. H 2003 (ISTAT)	Riparto fondi sulla base dell'utilizzo esercizi alberghieri	Presenze alberghiere e complementari 1 2003 (ISTAT)	Riparto fondi sulla base del movimento turisti - Val. Assaiato	V. Aggiunta Turismo Commercio ML. euro 2003 (ISTAT)	Riparto fondi sulla base del V. A. Turismo Commercio	TOTALE EURO
Piemonte	123.125,00	68.094	170.703,26	0,241	310.439,33	8.943.998	191.044,46	23.519,38	161.545,32	965.457,37
Valle d'Aosta	123.125,00	23.349	58.503,06	0,311	410.763,91	3.476.219	74.973,22	829,22	5.695,61	673.309,80
Lombardia	123.125,00	155.636	390.140,27	0,344	481.130,95	25.972.014	557.007,21	56.353,47	373.195,10	1.924.698,61
Trentino AA	123.125,00	242.390	607.641,05	0,354	447.786,20	39.570.587	648.776,06	7.297,29	50.122,23	2.097.445,34
Veneto	123.125,00	189.746	475.469,83	0,376	496.442,90	55.111.931	1.182.124,41	26.499,17	182.012,49	2.459.374,83
Friuli V.G.	123.125,00	37.523	94.045,56	0,256	338.801,97	8.863.178	190.110,91	6.964,25	47.848,45	793.951,86
Liguria	123.125,00	73.766	184.922,27	0,395	526.046,03	14.769.598	316.800,77	10.664,39	73.249,52	1.224.143,60
E. Romagna	123.125,00	278.733	698.749,27	0,291	386.936,58	36.621.302	785.509,31	25.002,43	171.731,05	2.164.052,01
Toscana	123.125,00	175.660	440.357,97	0,316	417.288,05	36.837.331	790.143,03	20.636,58	161.744,54	1.912.598,40
Umbria	123.125,00	24.735	67.522,72	0,332	438.690,33	5.795.242	124.305,15	4.811,12	27.550,82	781.194,02
Marche	123.125,00	59.798	149.904,21	0,286	377.364,87	13.449.366	288.482,43	7.092,89	65.718,24	907.594,76
Lazio	123.125,00	142.748	357.051,44	0,358	472.904,59	24.054.701	515.941,77	31.483,26	217.619,83	1.687.444,83
Abruzzo	123.125,00	48.708	122.104,95	0,287	379.741,41	7.116.155	182.616,45	5.332,16	36.624,49	814.212,50
Molise	123.125,00	5.679	14.236,55	0,241	318.338,05	769.334	16.501,84	991,48	6.810,06	479.011,50
Campania	123.125,00	95.634	239.742,45	0,397	524.980,29	19.708.952	422.747,54	19.183,33	131.762,70	1.462.358,18
Puglia	123.125,00	65.421	164.002,38	0,239	315.388,97	10.702.634	229.566,35	12.569,74	86.336,59	918.419,30
Basilicata	123.125,00	20.672	51.872,29	0,150	197.734,61	1.761.639	37.786,31	1.588,84	10.707,03	421.225,24
Calabria	123.125,00	80.798	202.550,63	0,199	257.136,42	7.333.813	157.306,76	6.542,36	44.936,86	745.055,69
Sicilia	123.125,00	90.272	226.300,70	0,337	444.822,47	13.192.348	282.111,54	15.787,23	108.436,23	1.184.796,02
Sardegna	123.125,00	83.014	208.105,87	0,235	311.120,86	18.383.975	222.731,27	4.311,61	43.351,95	908.434,14
TOTALE	2.462.500,00	2.462.500,00	7.995.000,00	0,574	7.880.000,00	347.413.917	13.877.500,00	206.661,22	1.778.000,00	24.625.000,00
Bolzano	61.562,50	147.297	349.255,42	0,385	260.845,42	25.675.371	550.724,34	4.340,8	38.124,32	1.272.612,02
Trento	61.562,50	95.093	238.306,43	0,305	206.840,78	13.895.216	298.045,70	2.894,9	19.997,91	824.813,32
TOTALE	123.125,00	242.390	607.641,05	0,671	467.986,20	39.570.587	848.776,06	7.297,29	50.122,23	2.097.445,34

7816
 4,94
 8,78
 3,306
 5-167
 3,349